



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Taranto – II Sezione civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) **Dr. Franco Morea** - Presidente rel.
- 2) **Dr. Marcello Maggi** - Giudice
- 3) **Dr. Annamaria Fasano** - Giudice

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1351 del ruolo generale  
anno 2006, riservata per la decisione nell'udienza del 4 giugno 2007,

tra

**[REDACTED]** e **[REDACTED]** rappresentate e  
difese dall'Avv. L. Cristina Calò, come da mandato a margine dell'atto  
di citazione -

- ATTRICI -

Banca Monte dei Paschi di Siena spa, rappresentata e difesa dagli  
Avv.ti Umberto Morera e Francesco de Palma, come da mandato in  
calce alla copia notificata della citazione -

- CONVENUTA -

I procuratori delle parti costituite hanno così concluso:

2007

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 1059

n. 5546 GEOM.

n. 2348 SEP.

5005  
1028

L'Avv. C. Calò per le attrici: "Voglia il Tribunale: 1) dichiarare la nullità o disporre l'annullamento dell'acquisto del prodotto finanziario "Cirio Finance 00/02", del valore di € 21000,00, condannando la banca convenuta al pagamento del capitale investito, oltre interessi legali dalla data dell'ordine; 2) in subordine, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, nella misura di € 21000,00, oltre interessi legali dalla data dell'ordine; 2) condannare la convenuta alla restituzione delle spese di custodia dei titoli, col favore delle spese processuali, da distrarre".

L'Avv. F. de Palma per la convenuta: "Voglia il Tribunale: 1) respingere le domande; 2) nell'ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o di annullamento del contratto de quo, condannare le attrici alla restituzione delle medesime obbligazioni, degli interessi su di esse percepiti, dei rimborsi percepiti; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento, calcolare questo tenendo conto dell'attuale valore delle obbligazioni, degli interessi su di esse percepiti, dei rispettivi rimborsi, con vittoria di spese".



#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2000 [redacted] [redacted] convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

Premesso che il 12/10/2000 avevano sottoscritto – presso la Banca 121 (filiale di Pulsano), ora Monte dei Paschi di Siena spa – il prodotto finanziario "Cirio Finance 00/02", del valore nominale di € 21000,00,

referivano: che non era stata compilata la scheda di individuazione del profilo cliente; che il 2/4/03 erano state informate dello stato di insolvenza gravante sul prodotto; che l'istituto era responsabile, avendo violato i criteri di diligenza, correttezza e trasparenza ex art. 21 T.U.I.F. ed avendo indotto in errore le deducenti circa la rischiosità dell'operazione; che i titoli erano destinati ai soli investitori istituzionali, non ai consumatori; che gli artt. 28 e 29 reg. Consob imponevano agli intermediari di acquisire notizie circa l'esperienza del cliente in materia di investimenti finanziari; che l'art. 28 imponeva all'intermediario di fornire informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'operazione; che questa non era affatto adeguata alle clienti; che la banca aveva violato l'art. 21 d.lgs 58/1998 e gli artt. 26, 27, 28 e 29 reg. Consob, norme imperative ex art. 1418 c.c.; che da tanto discendeva la nullità dell'investimento; che l'operazione si presentava in conflitto di interesse, perchè la banca intermediaria aveva linee di credito in essere con la Cirio ed era contemporaneamente venditrice dei titoli; che l'operazione era quindi nulla sotto questo profilo; che, tacendo le complete informazioni, la banca aveva indotto in errore le investitrici, sicchè il contratto era annullabile per dolo; che la banca aveva violato gli obblighi di buona fede, tacendo informazioni essenziali.

Formulavano quindi le richieste di cui sopra.

La Banca Monte dei Paschi di Siena spa sosteneva: che l'operazione era stata effettuata nell'ottobre 2001; che alle attrici era stata

consegnata copia del contratto, oltre al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; che esse avevano dichiarato di avere ricevuto richiesta di fornire notizie circa la propria esperienza in materia di strumenti finanziari e di avere preso atto che questi erano per loro natura soggetti a fluttuazioni; che la deducente non aveva nessun affidamento in corso con il gruppo Cirio e non operava come collocatrice delle obbligazioni; che non risultava chiaro se le attrici avessero fatto riferimento al contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari ovvero al contratto di acquisto delle obbligazioni; che, al momento dell'operazione, non esisteva nessun allarme sui titoli de quibus; che la nullità dei contratti di investimento discendeva solo da vizi di forma; che non si comprendeva quale raggiro l'istituto avesse posto in essere; che la banca aveva tenuto comportamento diligente; che, avendo le attrici incamerato le cedole prodotte dalle obbligazioni, pari ad € 1377,62, la perdita subita ammontava ad € 18909,57.

Chiedeva il rigetto della domanda e – in subordine, in caso di accoglimento – la condanna di controparte alla restituzione delle obbligazioni, degli interessi e dei rimborsi, con eventuale determinazione del danno tenendo conto del valore delle obbligazioni, degli interessi e dei rimborsi percepiti.

All'indicata udienza la causa è stata riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le attrici hanno censurato la condotta dell'istituto convenuto sotto molteplici aspetti, facendone discendere effetti invalidanti a carico dell'operazione negoziale.

In particolare, hanno denunciato che la banca non si sarebbe comportata secondo i prescritti canoni di diligenza, correttezza e trasparenza, non avrebbe assunto dalle clienti le necessarie informazioni né le avrebbe opportunamente informate, non si sarebbe astenuta dall'effettuare l'operazione inadeguata, avrebbe destinato i bonds a risparmiatori anziché ad investitori istituzionali, avrebbe abusato della buona fede, tacendo informazioni essenziali sui rischi, non avrebbe compilato la scheda di individuazione del profilo delle clienti.

All'uopo è stata invocata l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 21 d.lgs 58/1998 e di altre norme sparse nel sistema.

Trattasi di contegni irrilevanti agli invocati effetti sulla validità del contratto ovvero insussistenti.

Né dal tenore letterale, funzionale alla sola descrizione di tipologie di condotta, né da altri elementi è dato desumere né la presunta natura inderogabile delle norme richiamate né la loro incidenza sul piano della validità dei negozi posti in essere in presunta violazione.

Infatti, a prescindere dal rilievo che dalle citate norme non è espressamente comminata la nullità per il caso di violazione, sta di fatto che esse si limitano a prescrivere canoni di comportamento, rilevanti nel rapporto amministrativo tra istituto ed autorità di

vigilanza, ai fini di eventuale irrogazione di sanzioni, senza effetti diretti ed immediati tuttavia sul negozio banca-invitatore.

Insegna la Suprema Corte che "La contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418, primo comma, c.c., quale causa di nullità del contratto, postula, infatti, che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.). I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s'intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore (Cass. Civ. n. 19024 del 29/9/2005).

In ogni caso, dal tenore letterale dell'ordine di acquisto dei bonds, la cui paternità va ascritta alla Scorrano per effetto della sottoscrizione, si evince che costei ha ricevuto esaustiva informazione "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione", così da avere attinto la "più completa consapevolezza".

Trattasi di dichiarazioni del tutto incompatibili da un lato con la presunta violazione di doveri di diligenza da parte dell'istituto, dall'altro lato con il presunto dolo posto in essere dall'intermediario.

Del pari, priva di pregio si appalesa la presunta invalidità dell'operazione, per essere stato il prestito obbligazionario riservato ai soli investitori istituzionali.

Invero, dal modulo sottoscritto si desume che non si è trattato di sottoscrizione di prestito, eventualmente soggetto a limiti soggettivi di collocazione, bensì di compravendita di titoli sul mercato, fattispecie che non consta fosse soggetta a restrizioni.

Infine, le attrici hanno invocato l'invalidità del negozio, nel presupposto di un conflitto di interesse in cui sarebbe incorso l'istituto, per avere linee di credito con il Gruppo Cirio.

A prescindere dal fatto che di tale presunto affidamento creditizio non esistono riscontri probatori, sicchè l'assunto non corrisponde alla realtà, interesse in capo all'istituto non è configurabile neppure in una prospettiva teorica, posto che, per le ragioni ora esposte, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa non ha agito come collocatrice del prestito, ma come semplice venditrice.

Disattesa la domanda di invalidità del contratto, deve negare anche la fondatezza dell'istanza risarcitoria, spiegata nel presupposto di violazione di obblighi di buona fede ("mancata informazione sui rischi, sulla natura del soggetto emittente, sull'inadeguatezza dell'operazione") da parte della banca.

Escluso innanzitutto che la violazione della buona fede costituisca presupposto di responsabilità risarcitoria e rilevato che i contegni ascritti alla banca sono inconciliabili con la dichiarazione sottoscritta dalla Scorrano, deve osservarsi che non risulta né l'entità del danno effettivo gravante nella sfera economica delle attrici, dal momento che la perdita patrimoniale attualmente si appalesa eventuale ed

indeterminata nel quantum, né che questa sia in relazione causale con il contegno del venditore. Il default della società emittente costituisce infatti, nello sviluppo eziologico, il determinante antecedente esclusivo del presunto danno, con la conseguenza che il comportamento della banca, come censurato dalle attrici, non può configurarsi come causa diretta ed immediata.

Senza tacere, comunque, che la diligenza del venditore non poteva spingersi né al punto da prevedere siffatto evento, affatto certo o probabile al tempo del contratto, né al punto da verificare i livelli di consapevolezza raggiunti dall'acquirente al tempo dell'acquisto.

Il non accoglimento delle istanze principali comporta il rigetto della richiesta di restituzione delle spese di custodia, per la rispettiva natura accessoria.

La domanda, pertanto, va rigettata in tutti i suoi capi.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti nelle conclusioni come sopra precisate, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così decide:

- 1) Rigetta la domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] contro la Banca Monte dei Paschi di Siena spa;

- 2) Condanna le attrici al rimborso delle spese giudiziali sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 2835,00, di cui € 50,00 per spese vive, € 785,00 per diritti di procuratore, € 2000,00 per onorario d'avvocato, oltre spese generali, iva e cap.

Taranto, 11 giugno 2007



DEPOSITATA C661 **23 LUG 2007**  
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO



IL CANCELLIERE  
(Giovanna QUANTA)

